

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **CERTIFICAZIONE UNICA**

#### **Invio anche dopo il 9 marzo 2015 se le informazioni riguardano i redditi autonomi non occasionali**

L'Agenzia delle Entrate ha concesso due aperture per il nuovo adempimento dei sostituti di imposta inerente l'invio telematico della certificazione unica, che ha scadenza il 9 marzo 2015:

- gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
- le certificazioni uniche solo con redditi non dichiarabili con il 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015 senza sanzioni.

In altri termini, tutte le certificazioni che servono per la nuova "dichiarazione precompilata" vanno inviate obbligatoriamente entro il 9 marzo 2015.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 12/02/2015)**

### **MODELLI INTRA**

#### **Semplificate le modalità di compilazione dei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi**

L'Agenzia delle Dogane ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati alle prestazioni di servizi rese o ricevute, mantenendo inalterata la struttura dei modelli Intra 1-*quater* e *quinquies* e Intra 2-*quater* e *quinquies*. Le nuove disposizioni prevedono che dal 1° gennaio 2015 l'indicazione del numero e della data fattura e delle modalità di erogazione del servizio e di incasso diventi facoltativa e non più obbligatoria. L'altra modifica riguarda i casi di prestazioni di servizi con la stessa controparte (acquirente / fornitore), la stessa tipologia del servizio e lo stesso Paese di pagamento: in tali casi vanno sommati i relativi importi che presentano le stesse caratteristiche e va compilata una sola riga di dettaglio.

**(Agenzia delle Dogane, Determinazione n.18978/RU, 19/02/2015)**

## **SPLIT PAYMENT**

### **Dal primo trimestre 2015 rimborsi Iva prioritari per i soggetti che applicano lo *split payment***

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha ridefinito le condizioni per l'accesso ai rimborsi Iva prioritari a seguito di operazioni effettuate con il meccanismo dello *split payment*: non è necessario che l'attività sia esercitata da almeno 3 anni, che l'eccedenza sia superiore a 3.000 euro trimestrali e di importo pari o superiore al 10% dell'imposta complessivamente assolta sugli acquisti effettuati nel periodo di riferimento. Al fine di ottenere il rimborso Iva in via prioritaria è sufficiente rientrare nelle condizioni previste dall'art.30 d.P.R. n.633/72 e, pertanto, effettuare operazioni soggette ad Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle sugli acquisti, computando tra le operazioni attive effettuate anche quelle ai sensi dell'art.17-ter. Le disposizioni del decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015, pertanto sarà possibile chiedere il rimborso Iva trimestrale in via prioritaria a decorrere dal primo trimestre 2015.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20/02/2015, G.U. n.48 del 27/02/2015)**

## Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall'anno 2015, obbligando quindi i contribuenti a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo (con conseguente eliminazione dell'obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva). Con il D.L. n.192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n.11/15 (G.U. n.49 del 28 febbraio 2015), l'operatività di tale modifica viene rinviata all'anno 2016 per cui anche per il prossimo anno sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva.

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli arrotondamenti a 10 euro).

### Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2015.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015.



Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

NUMERO RATA	SCADENZA	PERCENTUALE INTERESSE
2°	16/4	0,33
3°	18/5	0,66
4°	16/6	0,99
5°	16/7	1,32
6°	20/8	1,65
7°	16/9	1,98
8°	16/10	2,31
9°	16/11	2,64

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-bis D.L. n.223/06).

### Dichiarazione unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2015 il saldo Iva dell'anno 2014 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

Versamento			
entro il 16 marzo 2015		entro il 16 giugno 2015	
<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo	<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 16 marzo 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2015 al 16 giugno 2015

### Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

## Casi particolari

⇒ *Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00*

I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell'ultimo anno di applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015) devono effettuare il versamento dell'Iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

⇒ *Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11*

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell'Iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l'uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell'Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013.

## Oggetto: TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5%

Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%.

Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all'art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11.

La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita Iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015.

Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età.

Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un'aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell'attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale).

È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all'art.27, co.3 D.L. n.98/11 e non anche il c.d. "forfettino" di cui all'art.13 L. n.388/00 (meglio noto come regime delle "neoattività") che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.

Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio?

Possono verificarsi due casi:

- emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
- emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.

Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex art.26 d.P.R. n.633/72 con restituzione dell'Iva pagata.

Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.58 L. n.190/14*", in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: "*operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art.1, co.100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11*".

Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali.

Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all'art.1, co.58 L. n.190/14, l'applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa.

Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art.1, co.100 L. n.244/07 con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.

## Oggetto: SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI

Il nuovo articolo 17-ter del d.P.R. n.633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. *split payment*). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all'Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.

Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n.1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n.6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall'Agenzia durante i *forum* di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento).

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

<b>Solo fatture</b>	<p>La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 d.P.R. n.633/72, che quindi recano addebito dell'imposta; sono invece in ogni caso <b>escluse le ricevute fiscali e gli scontrini</b> (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale).</p> <p>È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).</p>
<b>Indicazione in fattura</b>	<p>Una seconda indicazione importante è legata all'indicazione da dare in fattura circa l'assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L'articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall'art.21 d.P.R. n.633/72 indicando nel documento l'annotazione "<b>scissione dei pagamenti</b>". Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l'indicazione "<i>operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter d.P.R. n.633/72</i>" o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete).</p> <p>Va inoltre segnalato l'aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l'emissione della <b>fattura elettronica</b> con le nuove indicazioni legate allo <i>split payment</i>, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio</p>

	<p>scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l'indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo &lt;EsigibilitaIVA&gt;.</p>
<b>Decorrenza</b>	<p>La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni <b>fatturate a partire dal 1° gennaio 2015</b>: non rientrano quindi nell'ambito applicativo dello <i>split payment</i> tutte quelle operazioni già fatturate all'ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).</p>
<b>Esonero</b>	<p>L'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l'Ente è debitore dell'imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.</p> <p>In relazione a questa seconda previsione l'Agenzia ha affermato che <i>"Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l'espressione "a titolo d'imposta sul reddito" abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto"</i>. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo <i>split payment</i>. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall'art.6, co.5 d.P.R. n.633/72.</p>
<b>Enti interessati</b>	<p>Sono interessati da <i>split payment</i> le cessioni e le prestazioni rese <i>"nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n.267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza"</i>.</p> <p>Secondo le indicazioni della Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);</li> <li>• Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni;</li> <li>• le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;</li> <li>• Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.</li> </ul> <p>Al contrario, vanno esclusi dall'applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti previdenziali privati o privatizzati,</li> <li>• aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.</li> <li>• gli Ordini professionali,</li> <li>• gli Enti ed istituti di ricerca,</li> <li>• le Agenzie fiscali,</li> <li>• le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie</li> </ul>

	<p>nelle comunicazioni – Agcom),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa),</li> <li>• gli Automobile club provinciali,</li> <li>• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),</li> <li>• l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid),</li> <li>• l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),</li> <li>• l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).</li> </ul> <p>La Circolare n.1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina:</p> <p><a href="http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php">http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php</a>.</p> <p>Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Rimborsi</b></p>	<p>L’introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l’imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il <b>rimborso in via prioritaria</b>, anche senza possedere i requisiti di cui all’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizio dell’attività da almeno tre anni;</li> <li>• importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;</li> <li>• ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.</li> </ul> <p>Sul punto l’art.8 co.2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “<i>split payment</i>” nel periodo oggetto del rimborso.</p>

## Oggetto: OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015

Il D.L. n.66/14 ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.

Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:

- la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo *standard* pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
- la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
- l'invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all'ufficio destinatario dell'Ente pubblico;
- la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell'esito della trasmissione della fattura;
- la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

### L'emissione della fattura elettronica

Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall'art.25 D.L. n.66/14.

La fattura elettronica richiede l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid>), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.

Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell'interazione con il Sistema di Interscambio, l'intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell'operatore economico e/o dell'Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione *File*, fatture e messaggi del sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata;
- attraverso una interfaccia *web* (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
- mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete *internet*;
- mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art.6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La Risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo.

### **La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche**

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.

In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

### **La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)**

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

- l’invio della fattura da parte del creditore;
- la ricezione della fattura da parte della P.A.;
- la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
- la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all'impresa creditrice di scegliere se:

- attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
- chiedere un'anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
- chiedere all'Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

## Oggetto: MODELLO EAS - ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

Ogni anno gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) devono effettuare le opportune verifiche ai fini dell'obbligo della eventuale ripresentazione telematica del modello Eas.

Con l'adempimento introdotto dall'art.30 del D.L. n.185/08 (cosiddetto D.L. "Anti Crisi"), tali soggetti hanno infatti l'obbligo di "trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello" che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali (previste tanto ai fini Iva dall'art.4 d.P.R. n.633/72, quanto ai fini delle imposte sui redditi dall'art.48 Tuir) che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell'alveo della non commercialità. Occorre poi considerare che non tutti gli enti sono soggetti all'obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata del modello.

La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.

Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che

*"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".*

La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2015 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.

È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello Eas.

### Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che

*"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".*

Con la Risoluzione n.125/E/10, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la rappresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di rappresentazione del modello Eas.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

⇒ **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale**

⇒ **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di rappresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righe.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di rappresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di 20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000,00 euro	no
associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro	sì
associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitudine e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”	sì

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

⇒ **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la rappresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **Circolare n.45/E/09** l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	no
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	sì

⇒ **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni.

⇒ **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.

**N.B.**

A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

**Possibile intervenire tardivamente con l’istituto della remissione in bonis**

L’articolo 2, co.1 D.L. n.16/12 (conv. con modificazioni dalla L. n.44/12) ha introdotto il cosiddetto istituto della *remissione in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **Circolare n.38/E/12** e ribadito con la **Risoluzione n.110/E/12** l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell’istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza*”.

Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **258 euro** tramite modello F24 indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione).

### La presentazione del modello per perdita dei requisiti

Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello **entro sessanta giorni** dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.

<b>PERDITA DEI REQUISITI</b>	Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art.30 del D.L. n.185 del 2008	Decorrenza	giorno	mese	anno

In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2015 si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico nei termini normativamente previsti.

## Oggetto: TREMONTI QUATER - I CHIARIMENTI TARDIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "Tremonti quater", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.5/E del 19 febbraio 2015** ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall'agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.

Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:

<b>Soggetti interessati</b>	<p>L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l'attività commerciale esercitata.</p> <p>L'agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).</p>
<b>Investimenti agevolabili</b>	<p>L'agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.).</p> <p>Non rileva il codice attività del soggetto cedente.</p>
<b>Beni complessi</b>	<p>Nell'ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell'agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, <i>computer</i> e programmi di <i>software</i> che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili).</p> <p>Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell'agevolazione rileva l'acquisto di "parti e accessori" solo se espressamente inclusi nella divisione 28.</p> <p>Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai</p>

	<p>fini dell'agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti.</p> <p>I beni agevolati devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo,</li> <li>• “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l’agevolazione è ammessa)</li> <li>• mentre non rileva l’effettiva entrata in funzione del bene.</li> </ul> <p>Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.</p>
<b>Importo minimo</b>	<p>L’agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).</p> <p>In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28.</p>
<b>Modalità di realizzazione degli investimenti</b>	<p>L’agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i beni acquistati da terzi</li> <li>• per i beni costruiti in economia</li> <li>• per i beni costruiti mediante contratto di appalto</li> <li>• per i beni acquisiti tramite <i>leasing</i>.</li> </ul>
<b>Calcolo della media</b>	<p>L’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.</p> <p>Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).</p> <p>Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.</p> <p>Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica</p>

	<p>con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.</p>
<b>Il credito d'imposta</b>	<p>Una volta determinata l'eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d'imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.</p> <p>Nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.</p> <p>Detto credito d'imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d'imposta.</p> <p>Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.</p>
<b>Cumulabilità</b>	<p>Tale credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni.</p>

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2015 AL 15 APRILE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

<b>16 marzo</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b></p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p> <p><b>Tassa annuale vidimazione libri sociali</b></p> <p>Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015.</p>
---------------------	---

<b>16</b> <b>marzo</b>	<p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>

<b>18</b> <b>marzo</b>	<p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.</p>
---------------------------	---

<b>31</b> <b>marzo</b>	<p><b>Modello Eas</b></p> <p>Scade oggi il termine, per gli enti associativi obbligati a tale adempimento, per la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.</p>
	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 marzo 2015.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**firma**  
dott. Giuseppe Barletta